

## **Art. 18 – Dilazione e sospensione del pagamento**

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, o situazioni eccezionali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di pagamento, provvedimenti di accertamento ed ingiunzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse rateizzazioni di pagamento, su richiesta del debitore, alle condizioni di cui ai commi successivi.

E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al debito della medesima natura (tributaria/patrimoniale); in tal caso le soglie d'importo di cui alle successive lettere b), c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, domanda di rateizzazione complessiva.

Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni:

a) in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:

- le persone fisiche devono allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta;
- le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia della dichiarazione dei redditi e/o del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta;
- le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità (L'indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro.

L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

b) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da euro 100,01 a euro 500,00: da 2 a 4 rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili.

c) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.

d) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

e) Applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno.

f) Applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.

La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il 60° giorno dalla data di notifica dell'atto di accertamento o dell'avviso di pagamento.

La domanda di rateizzazione relativa ad entrate di natura tributaria può riguardare solo annualità pregresse.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al precedente comma a) la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui agli art. 6 e 7 del presente regolamento.

Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 8.000,00 l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.